

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 6	Data 06/03/2018
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-IMU A VALERE DAL 1.1.2018

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2018 addì 6 del mese di Marzo alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	SI
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	SI
DELMIGLIO ELIA	SI	TANSINI CRISTINA	NO
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
LOCATELLI NICOLA	SI		
MAJ NICOLA	AG		
MUSSIDA PIERO	SI		
PALOSCHI ELEONORA	SI		

Totale presenti: **14**

Assenti : **2**

Assenti giustificati: **1**

Presiede l'Arch. BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Parazzini e Pagani.

Relazona, su invito della Presidente, la Responsabile Servizio Tributi, dott.ssa Faruffini.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO altresì l'atto C.C. n. 45 del 30/07/2014 avente per oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina applicativa della IUC-IMU ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii";

VISTO l'atto G.C. n. 28 del 09.02/2018 avente per oggetto "Determinazione valore aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 che così recita: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31/12/2017 al 28/02/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018;

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;
- l'art. 2, comma 2 lettera a) e comma 5-bis, della Legge n. 124/2013;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;
- l'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 80/2014;

RICHIAMATE:

- la risoluzione n. 10/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prot. 50624 del 5 novembre 2015;
- la risoluzione n. 11/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prot. 29307 dell'11 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, in relazione alle variazioni normative intervenute con riferimento agli immobili posseduti dai soggetti AIRE, nonché per semplificare ulteriormente i rapporti con i contribuenti in termini di pagamento dell'imposta, si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento IUC-IMU;

RITENUTO opportuno, ai fini di una corretta interpretazione della norma, esplicitare più dettagliatamente, con un articolo regolamentare ben specifico, la questione degli immobili merce, peraltro già disciplinata a suo tempo all'art. 14 del Vigente regolamento;

RITENUTO opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza, apportare le modifiche al vigente regolamento, di cui al prospetto – allegato A);

RICHIAMATO l'atto G.C. n. 78/2014 avente per oggetto “Nomina Funzionario Responsabile Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che tale proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/02/2018;

TUTTO quanto premesso;

dato atto che la presente proposta di deliberazione **ha** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto che sulla proposta n. 15/2018 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 14

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Delmiglio, Mussida, Locatelli, Paloschi)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto motivato ed espresso in premessa, le modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC-IMU così come descritte nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che per la presente deliberazione comunale verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Delmiglio, Mussida, Locatelli, Paloschi)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 15**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-IMU A VALERE DAL 1.1.2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Grazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

ALLEGATO A)

TESTO VIGENTE:

Articolo 10 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI ALL'AIRE)

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Articolo 14 - ESENZIONI

1. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 2, comma 3, nonché dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Casalpusterlengo è soggetto passivo e non sono destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DECRETO DEL Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle predette attività a condizione che non abbiano esclusivamente natura commerciale;
 - i) i fabbricati destinati ad oratorio nonché quelli posseduti da organi ecclesiastici ed utilizzati per scuole paritarie;
 - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - k) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

TESTO PROPOSTO:

Articolo 10

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ISCRITTI ALL'AIRE)

1. Soppresso.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Allo stesso regime dell'abitazione principale di cui al comma 2 di questo articolo, soggiacciono le eventuali pertinenze in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.

Articolo 14 - ESENZIONI

1. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 2, comma 3, nonché dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Casalpusterlengo è soggetto passivo e non sono destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- h) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DECRETO DEL Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle predette attività a condizione che non abbiano esclusivamente natura commerciale;
 - i) i fabbricati destinati ad oratorio nonché quelli posseduti da organi ecclesiastici ed utilizzati per scuole paritarie;
 - j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – (vedasi anche l'articolo 14 bis);**
 - k) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 14 bis – ESENZIONE IMMOBILI-MERCE

1. Rientrano nella fattispecie di cui all'art. 14 lettera j) del vigente regolamento, anche i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001.
2. Ai fini dell'esenzione è necessario che:
 - i lavori di costruzione ovvero di “incisivo recupero” siano ultimati;
 - il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - l'unità immobiliare non sia locata.
3. Tale esenzione dovrà essere dichiarata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle denunce di variazione dell'IMU, utilizzando il modello ministeriale ed indicando su quest'ultimo gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano

Al Signor Sindaco
del Comune di Casalbusterlengo
Piazza del Popolo n. 22
Casalbusterlengo (LO)


Parere n. 7/2018

Casalbusterlengo, li 19 Febbraio 2018

OGGETTO: Parere sulla modifica del Regolamento per la disciplina della Iuc – Imu.

I sottoscritti Gaggia Luigi, Alberti Giuseppe, Romano Stefano, nominati Revisori dei Conti del Comune di Casalbusterlengo (LO):

- **Richiamato** l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «de Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Visto** altresì l'atto C.C. n. 45 del 30/07/2014 avente per oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina applicativa della IUC-IMU ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii";
- **Visto** l'atto G.C. n. 28 del 09.02/2018 avente per oggetto "Determinazione valore aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU";
- **Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 che così recita: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";



Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31/12/2017 al 28/02/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali;
- Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018;
- Considerato che, in relazione alle variazioni normative intervenute con riferimento agli immobili posseduti dai soggetti AIRE, nonché per semplificare ulteriormente i rapporti con i contribuenti in termini di pagamento dell'imposta, si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento IUC-IMU;
- Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta interpretazione della norma, esplicitare più dettagliatamente, con un articolo regolamentare ben specifico, la questione degli immobili merce, peraltro già disciplinata a suo tempo all'art. 14 del Vigente regolamento;
- Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza, apportare le modifiche al vigente regolamento, di cui al prospetto – allegato A);
- Richiamato l'atto G.C. n. 78/2014 avente per oggetto "Nomina Funzionario Responsabile Imposta Unica Comunale;
- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e quello di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
- Visti inoltre i seguenti documenti:
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 - il D.Lgs. 267/2000;
 - il D.Lgs n. 118/2011

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla approvazione delle modifiche al Regolamento Iuc-Imu come evidenziate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, tenuto agli atti del Collegio.

L'ORGANO DI REVISIONE

Luigi Gaggia
Giuseppe Alberti
Stefano Romano

